

STATUTO

Associazione "Scuola dell'Infanzia San Martino Vescovo"

CAPO I°

ORIGINE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE -  
MEZZI DEI QUALI DISPONE

Articolo 1

L'Associazione denominata "Scuola dell'Infanzia San Martino Vescovo", con sede in Bruino, Via Piossasco numero 15, è composta da persone volontarie ed opera senza fini di lucro, anche indirettamente, esclusivamente per fini di solidarietà (Articolo 2 della Legge 11 agosto 1991 numero 266).

Articolo 2

L'Associazione opera senza fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di riunire attorno a sé tutti coloro che, spinti da motivazioni umane e religiose, sono interessati ad operare gratuitamente nel campo socio-assistenziale.

L'attività riguarda l'educazione rivolta ai bambini di ambo i sessi di età compresa fra i tre e i sei anni, e di provvedere alla loro crescita secondo la visione cristiana della vita. A tale fine i soci impegnano le proprie capacità, le specifiche conoscenze, il loro tempo.

Articolo 3

L'Associazione provvede ai propri scopi con le quote degli associati e con i contributi derivanti da privati e può stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la stessa non è rivalutabile.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPO II°

ORGANI DELL'ENTE - COMPITI E ATTRIBUZIONI

Articolo 4

Sono organi dell'Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO VESCOVO":

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente;
- d) il Tesoriere ed il Segretario;

- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 5

Sono soci:

- a) Tutti coloro che ne fanno richiesta mediante specifica domanda di ammissione, su presentazione di altri due soci di cui un Consigliere e sono accolti con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) i genitori o chi esercita la potestà sul bambino per la durata della frequenza alla Scuola. Essi eleggono un loro Rappresentante per sezione, che entrerà di diritto nel Consiglio Direttivo.

Ai soci è richiesto di condividere e di collaborare al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione e di versare, nel termine stabilito, la quota associativa.

Per i soci di cui al punto b) la quota associativa è compresa nella contribuzione accessoria di frequenza.

Con l'entrata in vigore dell'iscrizione all'Associazione il socio partecipa alla vita associativa in modo durevole e continuativo fino alla perdita della qualità di socio a' sensi del presente statuto.

Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie;
- per esclusione conseguente a comportamenti del socio in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 6

Le competenze dell'assemblea dei soci sono le seguenti:

- a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del rendiconto consuntivo che deve essere depositato in copia presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello in cui è convocata l'assemblea per la loro approvazione;
- c) approvazione dei regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico;
- d) approvazione delle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- e) elezione dei membri del Collegio dei Revisori del Conti;
- f) elezioni dei membri del Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 7

L'assemblea dei soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo di avviso scritto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un terzo dei componenti dell'assemblea, oppure un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, possono richiedere al Presidente la convocazione



dell'assemblea, motivandone la richiesta.

Il Presidente dovrà fissare la data dell'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

#### Articolo 8

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci maggiori di età hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali ed il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti oltre che per la nomina degli organi direttivi.

Le adunanze dell'assemblea dei soci sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Gli atti dell'assemblea sono adottati a maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

#### Articolo 9

##### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) persone elette dall'assemblea dei Soci.

E' membro di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia ove ha sede l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ha facoltà di cooptare persone esperte, fino ad un massimo di cinque, in determinati ambiti e gli stessi entrano, previa approvazione con votazione segreta a maggioranza, nel Consiglio Direttivo.

I rappresentanti eletti dai genitori fanno parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina un Coordinatore Didattico, anche tra i non soci.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

#### Articolo 10

Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista all'articolo 8 (otto).

Se nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i membri previsti all'articolo 9 (nove) si procederà a ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

#### Articolo 11

Decadono alla carica di Consiglieri coloro che:

- a) sono dimissionari;
- b) sono assenti ingiustificati dalle riunioni per tre volte consecutive.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal socio che nelle ultime lezioni per il Consiglio ha riportato il maggior nu-

mero di voti o in mancanza, per cooptazione deliberata a maggioranza dal Consiglio dei Consiglieri in carica.

#### Articolo 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e tutte le volte necessarie. Esso è convocato dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri, anche mediante strumenti informatici, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri i quali devono indicarne i motivi nella richiesta. Il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

#### Articolo 13

Il Consiglio Direttivo:

- a) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- b) provvede all'amministrazione della Scuola e al suo regolare funzionamento;
- c) elabora e propone all'Assemblea dei Soci il Regolamento amministrativo e scolastico;
- d) redige annualmente il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) provvede all'assunzione e alla disciplina del personale nominando un Responsabile;
- f) vigila e collabora con il personale della Scuola per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- g) delibera sulle domande di frequenza e sulle richieste di ammissione dei Soci;
- h) stabilisce le quote associative ed i contributi associativi finalizzati alla frequenza degli alunni;
- i) stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti pubblici e privati;
- l) delibera, in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.

#### Articolo 14

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede



ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio a semplice maggioranza relativa.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 15

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e in particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- sottoscrive, o delega il Vice Presidente o il Tesoriere, agli ordini di incasso e di pagamento.

In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.

#### Articolo 16

##### IL SEGRETARIO

Il Segretario redige, in accordo con il Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Associazione, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività della medesima. Terrà inoltre, di intesa con il Presidente, i rapporti diretti tra il Consiglio Direttivo nel suo insieme, il Tesoriere e il personale responsabile dell'attività scolastica.

#### Articolo 17

##### IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile delle riserve dell'Associazione, del maneggio del denaro dell'amministrazione e sottoscrive, su delega del Presidente, gli ordini di incasso e di pagamento del conto dell'Associazione.

E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. E' inoltre compito del Tesoriere rendere conto al Consiglio Direttivo dell'andamento economico dell'Associazione e di

presentare, entro il mese di marzo, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

I rendiconti sono consultabili da chiunque ne abbia interesse e ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono realizzate dall'Associazione a spese del richiedente.

#### Articolo 18

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto di tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea, di cui uno con incarico di Presidente, più due supplenti e durano in carica 5 (cinque) anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha le seguenti funzioni:

- a) controllo della gestione amministrativa dell'Associazione e relazione sul rendiconto consuntivo;
- b) partecipazione, su invito del Presidente, al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

#### Articolo 19

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea, di cui uno con incarico di Presidente, più due supplenti e durano in carica 5 (cinque) anni.

Ai Probiviri sono attribuite le funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e delle controversie che insorgessero tra gli associati, ed il loro parere è obbligatorio nel caso di esclusione di un associato.

I Probiviri partecipano, su invito del Presidente, al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

#### Articolo 20

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Scuola Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento Generale delle Scuole aderenti, il cui testo è parte integrante di questo Statuto.


#### Articolo 21

L'Associazione può dotarsi di un Regolamento amministrativo e scolastico che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

#### Articolo 22

##### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea, con la presenza almeno dei due terzi dei soci e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento dei tre quarti dei Soci dell'Associazione presenti all'assemblea. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e



non scaduto o da un terzo degli associati.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dell'Associazione residuo dalla liquidazione di ogni passività verrà devoluto ad altro Ente o Fondazione aventi fini analoghi o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Visto per inserzione e deposito.

Bruino, li sei giugno duemilaquattordici.

F.TI: Alberto BERTONE  
Alberto OCCELLI Notaio

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**Copia conforme all'originale firmato a norma di legge**

**Impiega numero pagine dieci**

**Si rilascia per uso** *prive*

**Pinerolo li**

*23 giugno 2014*

*Alberto Occhi*

